

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DEGLI ISCRITTI CON FIGLI AL PRIMO
ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
(Art. 6 lett. e del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)**

N. 4/2017

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017, indice per l'anno 2017 un bando per l'assegnazione di contributi fino allo stanziamento di €500.000,00, in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli iscritti alla Cassa genitori di un figlio che, per la prima volta, frequenti nell'anno scolastico 2017/2018 il primo anno della scuola secondaria superiore.

Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, è di € 1.000,00 per ciascun figlio nelle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5)
- aver dichiarato nel Mod.5/2017 un reddito professionale inferiore ad € 40.000,00

Art. 5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro il 31 ottobre 2017, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del certificato rilasciato dall'istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell'anno 2017/2018 il primo anno della scuola secondaria superiore ovvero autocertificazione;
- b) copia di un documento di identità del richiedente;

- c) eventuale copia della sentenza di separazione ovvero autocertificazione, con riserva di richiesta di integrazione da parte di Cassa Forense.

Art. 6 – Graduatoria

Il contributo è erogato fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito imponibile del beneficiario e del 50% di quello dell'altro genitore coniugato non legalmente separato, o convivente prodotti nell'anno 2016 (dichiarazione 2017).

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dal numero di figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del richiedente.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, reddito imponibile utilizzato ai fini della determinazione della graduatoria, numero dei figli minori e data di nascita del richiedente.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

